



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2024 alle ore 09:10 con la seguente composizione collegiale:

PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore

FURIOSI STEFANO, Giudice

MATACCHIONI FRANCO, Giudice

in data 19/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9/2020 depositato il 24/01/2020

proposto da

[REDACTED]
Difeso da

[REDACTED]
Rappresentato da

[REDACTED]
Rappresentante difeso da

[REDACTED]
ed elettivamente domiciliato presso

contro

Comune di Sordio

Difeso da

[REDACTED]
ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 IMU 2014

- sul ricorso n. 41/2021 depositato il 16/06/2021

proposto da

[REDACTED] 153

Difeso da

[REDACTED]

[REDACTED]

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Comune di Sordio

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92 IMU 2015

- sul ricorso n. 6/2022 depositato il 03/02/2022

proposto da

Difeso da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 05A

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

[REDACTED] Z

[Redacted] 05/A

ed elettivamente domiciliato presso [Redacted]

contro

Comune di Sordio

Difeso da [Redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [Redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 93 IMU 2016

- sul ricorso n. 67/2023 depositato il 12/06/2023

proposto da

[Redacted] 159

Difeso da [Redacted]

Rappresentato da E [Redacted]

Rappresentante difeso da [Redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [Redacted].it

contro

Comune di Sordio - Piazza Castello, 5 20121 Milano MI

Difeso da [Redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [Redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 IMU 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La IMMOBILIARE S. [REDACTED] persona del suo legale rappresentante pro tempore dott.ssa [REDACTED] e i suoi difensori di fiducia avv. El. [REDACTED], ha impugnato gli avvisi di accertamento:

n.67 del 6 novembre 2019, notificato in data 11.11.2019, relativo ad IMU anno 2014;

n.92 del 16 dicembre 2020, notificato in data 21.12.2020, relativo ad IMU anno 2015;

n.93 del 25 giugno 2021, notificato in data 8 luglio 2021, relativo ad IMU anno 2016;

n.88 del 6 dicembre 2022, notificato in data 19 dicembre 2022, relativo ad IMU 2017.-

Il Comune di Sordio (Lodi), in persona del sig. Sindaco pro tempore sig. [REDACTED], si è costituito in giudizio tramite il difensore di fiducia dott. comm. [REDACTED] chiedendo la reiezione dei ricorsi con vittoria delle spese di lite.

All'odierna udienza di discussione è stata previamente disposta la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva

MOTIVI DELLA DECISIONE

I)

E' innanzitutto fondata l'eccezione processuale di inesistenza dell'atto di costituzione in giudizio - datato 23 gennaio 2024 - del resistente Comune di Sordio (Lodi) e depositato in ciascun procedimento, non essendo state rispettate le specifiche tecniche per la formazione ed il deposito degli atti processuali, come previsto - con riguardo al processo tributario (art.16 bis d.p.r. 31.12.1992 n.546) - dall'art.9 d.lgs. 24 settembre 2016 n.156 con decorrenza dal 01.01.2016, come modificato dall'art.16 comma 1 lettera a) numero 2 d.l. 23.10.2018 n.119 convertito con modificazioni in legge 17.12.2018 n.136 con decorrenza dal 19.12.2018.-

II)

Esaminando congiuntamente l'eccezione di nullità degli avvisi impugnati per carenza di motivazione e le questioni di merito, rileva preliminarmente questa Corte che l'ampio contenzioso insorto tra le parti agevola l'individuazione delle ragioni di fatto e di diritto anche alla luce delle sentenze susseguitesi nel corso degli anni con riguardo ai singoli periodi di imposta e delle produzioni documentali, pur dovendosi conclusivamente evidenziare che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è previsto della Costituzione.

Nel merito, come risulta dalle produzioni innanzi richiamate (in particolare, le richieste ricerche storiche destinazione urbanistica rilasciate dal Comune di Sordio in data 26 luglio 2019 ed in data 12 marzo 2020 e le variazioni apportate allo strumento urbanistico), è pacifico in causa che nel corso dell'anno 2014 il comune resistente ha adottato un nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) che ha completamente azzerato il precedente Progetto Comprensoriale C2 ed ha escluso qualsivoglia utilizzazione delle aree a destinazione diversa da quella agricola.

Da ciò consegue che la base imponibile ai fini I.M.U. delle predette aree è nell'attualità quella di euro 9,00 al metro quadrato indicata dalla ricorrente, dovendosi considerare ormai superate le valutazioni effettuate anche in sede contenziosa con riferimento ai precedenti periodi di imposta.

All'annullamento degli atti impositivi impugnati consegue la condanna del comune alla rifusione, in favore della ricorrente **[REDACTED]** s.r.l., delle spese di lite che – applicati i valori medi della vigente tabella ministeriale e considerata **[REDACTED]** del petitem di un solo ricorso stante l'identità degli altri – si liquidano in complessivi euro 7.923,00 (euro 2.552,00 per studio, euro 1.202,00 per introduzione ed euro 4.169,00 per decisione), oltre il 15% spese generali più I.V.A. e contributo cassa previdenza avvocati come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di Primo Grado di Lodi accoglie i ricorsi riuniti, annulla gli avvisi di accertamento impugnati e condanna il Comune di Sordio a rifondere all'Immobiliare **[REDACTED]** le spese di lite liquidate in complessivi euro 7.923,00 (settemilanovecentoventitre/00) oltre il 15% spese generali più I.V.A. e contributo cassa previdenza avvocati come per legge.

Così deciso in Lodi, in camera di consiglio, il 19 febbraio 2024

IL PRESIDENTE REL. EST.

(Vito Piglionica)